

## DETERMINAZIONE N. 65 DEL 12 APRILE 2022

OGGETTO: Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei Professionisti, anno 2022.

### IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;
- Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 119 del 15 ottobre 2019, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;
- Visto l'art. 88 del CCNL 1994-1997 relativo all'Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali sottoscritto in data 11/10/1996, che, nel definire il fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti, prevede che presso ogni ente dotato di professionisti è costituito un Fondo, a valere sulle risorse annualmente precostituite, per la corresponsione di

trattamenti economici accessori correlati allo svolgimento di funzioni comportanti specifiche responsabilità, al livello e alla qualità della prestazione professionale ed ai risultati conseguiti;

- Considerata la quantificazione delle risorse finanziarie stabilita dal CCNL 1994-1997, biennio economico 1994-1995, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 1998-1999 e biennio 2000-2001, dal CCNL integrativo sottoscritto in data 8/01/2003 relativo al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica del comparto EPNE in attuazione dell'art. 33 del CCNL 16/02/1999, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;
- Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, "Legge Finanziaria 2006", come novellato dall'art. 67, comma 5, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;
- Visto l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;
- Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento delle spesa in materia di pubblico impiego;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del d.l. del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell' 8 maggio 2015.
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, ove si raccomanda che il Fondo per la contrattazione integrativa venga costituito con uno specifico atto dell'Amministrazione,

teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;

- Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;
- Visto l'art. 89 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;
- Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

#### DETERMINA

la costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti, per l'anno 2022, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2022, è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 2.539.136,08, sono pari ad euro 21.493.143,42.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2022 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016, pari ad euro 19.486.942,44 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dall'art. 89 c.1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 931.469,03.

Pertanto il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2022 ammonta complessivamente ad euro 20.418.411,47, come specificato nella tabella che segue:

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2022</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Incrementi ccnl 2016-2018 (art. 89 c.1)	931.469,03
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.342.027,24
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>20.203.055,09</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	3.810.074,11
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	19.150,30
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>3.829.224,41</b>
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>24.032.279,50</b>
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
<b>Totale risparmi strutturali</b>	<b>-2.539.136,08</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>21.493.143,42</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>19.486.942,44</b>
<b>Incremento ex art. 89 c. 1 Ccnl Funzioni centrali 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)</b>	<b>931.469,03</b>
<b>Totale risorse destinate al Fondo di competenza 2022</b>	<b>20.418.411,47</b>

Vincenzo Caridi

Documento firmato in originale